

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio

Il Presidente riferisce

che la Comunità Collinare Colli Tortonesi è sprovvisto di un regolamento sull'esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia.

E' stato pertanto predisposto, dall'Ufficio di Segreteria, un regolamento per l'acquisizione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, che viene posto all'attenzione e all'approvazione di codesto Consiglio della Comunità Collinare Colli Tortonesi.

IL CONSIGLIO

Udito quanto espresso dal Presidente;

Esaminato il regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia che si compone di n. 24 articoli;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visti:

- Il d.lgs. n. 163 del 2006
- il D.P.R. n. 554 del 1999;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli , contrari , astenuti , espressi ai sensi di legge, essendo presenti e votanti n. Consiglieri;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia, composto da numero 24 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto.



**COMUNITA' COLLINARE
COLLI TORTONESI**

***Regolamento per l'acquisizione di
lavori, forniture e servizi in
economia***

Approvato dal Consiglio della Comunità Montana
con atto deliberativo n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Lavori in economia
- Art. 3 – Forniture in economia
- Art. 4 – Servizi in economia
- Art. 5 – Divieto di frazionamento
- Art. 6 – Modalità di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia
- Art. 7 – Responsabilità del procedimento di acquisizione in economia
- Art. 8 – L'acquisizione di lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta
- Art. 9 – Modalità di affidamento con contratto di cottimo
- Art. 10 – Elenco dei fornitori di beni e servizi
- Art. 11 – Il contratto di cottimo
- Art. 12 – Esecuzione dei lavori d'urgenza e di somma urgenza
- Art. 13 – Contabilità dei lavori in economia
- Art. 14 – Buoni - ordinativi di fornitura per lavori eseguiti in amministrazione diretta
- Art. 15 – Interventi non contemplati nel contratto
- Art. 16 – Perizie suppletive
- Art. 17 – Pagamenti e certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti a cottimo
- Art. 18 – Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
- Art. 19 – Liquidazione dei lavori effettuati a cottimo
- Art. 20 – Ordinazione di forniture e servizi
- Art. 21 – Liquidazione di forniture e servizi
- Art. 22 – Penali e inadempimento del cottimista
- Art. 23 – Pubblicità del regolamento
- Art. 24 – Rinvio alla disciplina applicabile

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina con norme speciali, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale, le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi

Art. 2

Lavori in economia

1. Sono eseguibili in economia, nei limiti di importo¹ e nell'ambito delle categorie generali definiti dalla legge², i seguenti lavori:

- a)** riparazioni urgenti alle strade e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
- b)** manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, lo sgombero della neve, lo spargimento del sale le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale e delle opere di sicurezza stradale;
- c)** manutenzione degli acquedotti e delle fontane;
- d)** lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del sindaco;
- e)** lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito idraulico – forestale, in particolare gli interventi di ripristino deflussi idrici di acque minori pubbliche e private, compromessi da vicende climatico – meteorologiche stagionali nonché alle opere di prevenzione rischio esondazione;
- f)** manutenzione dei fabbricati di proprietà della Comunità Collinare e loro pertinenze;
- g)** lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali coi relativi impianti, infissi e manufatti ad uso degli uffici dell'amministrazione comunitaria;

¹ Cfr. art. 125, co. 5, dlgs. 163/2006: «I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro».

² Art. 125, co. 6, dlgs. 163/2006:

« I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori».

- h)** puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
- j)** lavori da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente sperimentati gli incanti e, in entrambi i casi, non siano riuscite le trattative private;
- k)** lavori di conservazione, manutenzione, completamenti, adattamenti e riparazione dei beni demaniali con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione o di altri Enti Pubblici a seguito di particolari accordi o convenzioni che prevedono le opere a carico dell'Amministrazione;
- l)** manutenzione e spurgo delle fognature e delle centrali di trattamento;
- m)** manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati propri, nonché degli impianti di pubblica illuminazione;
- n)** manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
- o)** lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- p)** forniture, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- q)** forniture, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- r)** lavori di difesa idrogeologica, comprendenti tutti gli interventi volti alla prevenzione rischio idrogeologico, da attuarsi con tecniche a basso impatto ambientale
- s)** lavori di riassetto forestale, comprendenti interventi volti alla prevenzione rischio diffusione patologie, rischio incendio, rischio depauperamento od erosione genetica della specie, da attuarsi con idonee tecniche e in specifici calendari operativi;
- t)** lavori necessari per la compilazione dei progetti.

Art. 3

Forniture in economia

1. Oltre ai casi previsti dalla legge³, sono eseguite in economia le seguenti forniture, nei limiti di

³ Art. 125, co. 10, dlgs. n. 163/2006: Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

importo definiti dalla legge⁴:

- a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;
- b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione;
- c) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- d) divulgazione di bandi e avvisi a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- e) lavori di traduzione e di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- f) lavori di stampa, tipografia, litografia, legatoria, qualora ragioni d'urgenza lo richiedano;
- g) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio;
- h) acquisto e manutenzione, noleggio ed esercizio di materiali, attrezzature, arredi, apparecchiature, veicoli, mezzi e macchine operatrici per gli uffici e i servizi dell'amministrazione;
- i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- j) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
- k) spese per l'effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci e delle relazioni programmatiche dell'amministrazione;
- l) spese per statistiche;
- m) anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali, in conformità ai regolamenti vigenti;
- n) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno alla Comunità Montana;
- o) spese per il normale funzionamento degli uffici e servizi quali: valori bollati, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, acquisto e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, materiale di cancelleria, spese di rappresentanza e casuali, ricevimenti, onoranze, spese forzose agli amministratori, anticipazioni al personale per viaggi, trasferte, lavori di carico-scarico e facchinaggio, ecc.;
- p) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie;
- q) anticipazione di sussidi ai bisognosi;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

⁴ Il limite di importo per le forniture e i servizi in economia è la soglia comunitaria di cui all'art. 28, dlgs. n. 163/2006 (art. 125, co. 9, dlgs. n. 163/2006: « Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.»).

- r) forniture combustibili per riscaldamento e rifornimenti carburanti, lubrificanti, accessori e pezzi di ricambio per tutti gli automezzi;
- s) provvista vestiario ai dipendenti;
- t) provvista generi alimentari per le mense scolastiche;
- u) polizze di assicurazione e pagamento delle tasse di immatricolazione e circolazione;
- v) forniture da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o di quelle da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
- w) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- x) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- y) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- z) forniture quando non sia stabilito che debbono essere eseguite in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- aa) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
- bb) acquisto di oggetti per premi, spese inerenti a solennità, feste, manifestazioni e ricorrenze varie;
- cc) acquisto di elementi di arredo urbano, essenze vegetali ed attrezzature per aree di verde pubblico;
- dd) acquisto, manutenzione riparazione di attrezzatura antincendio e dispositivi antifurto;
- ee) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali, spese per la fornitura di acqua, gas e di energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento;
- ff) acquisto di quantitativi limitati di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Art. 4

Servizi in economia

1. Oltre ai casi previsti dalla legge⁵, sono eseguiti in economia i seguenti servizi nei limiti di importo definiti dalla legge⁶:

- a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi pubblici, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- c) prestazioni che debbano essere eseguite in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;

⁵ Art. 125, co. 10, dlgs. n. 163/2006, cit.

⁶ Il limite di importo per le forniture e i servizi in economia è la soglia comunitaria di cui all'art. 28, dlgs. n. 163/2006 (art. 125, co. 9, dlgs. n. 163/2006: « Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.»).

- c) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi, nei limiti previsti dalla legge⁷
- e) manutenzione e riparazione dei mobili, macchine e attrezzi di proprietà;
- f) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- g) spese per onoranze funebri;
- h) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori,
- i) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- l) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
- m) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- n) assistenza hardware e software, macchine da scrivere, calcolatrici, fotoriproduttori;
- o) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;
- p) recupero e trasporto di materiali di proprietà e loro sistemazione nei magazzini;
- q) organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti l'Ente;
- r) trasporto alunni per gite, visite a scopo culturale e manifestazioni sportive.

Art. 5

Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 6

Modalità di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia

1. L'acquisizione in economia dei lavori può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) con contratto di cottimo;

2. Nell'amministrazione diretta le prestazioni di lavori, forniture o servizi sono eseguiti con materiali e mezzi in uso o in proprietà della Comunità collinare o dei Comuni consociati o appositamente acquistati o noleggiati e con personale in servizio presso la Comunità collinare o i Comuni consociati o eventualmente

⁷ Art. 91, co. 2, e art. 125, co. 9-11, d.lgs. n. 163/2006

assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento che assume la responsabilità del risultato finale.

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore all'importo previsto dalla legge⁸.

5. Sono eseguite a cottimo le prestazioni di lavori, forniture o servizi per le quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento con contratto di cottimo ad un operatore economico terzo individuato a seguito di una procedura negoziata

Art. 7

Responsabilità del procedimento di acquisizione in economia

1. Per ogni procedimento di acquisizione in economia è individuato ai sensi di legge il Responsabile del Procedimento⁹.

2. Il responsabile del procedimento avvia il procedimento di acquisizione in economia con determinazione¹⁰ di prenotazione dell'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli del bilancio, indicando:

- a) la causa per la quale gli interventi devono aver luogo;
- b) le modalità di acquisizione in economia delle prestazioni;
- c) l'intervento/il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa.

3. Per i soli lavori, di importo superiore a € 50.000, IVA esclusa, la relazione di cui al comma 3 deve essere accompagnata, dal progetto esecutivo completo di computo metrico estimativo, disegni e schema di contratto.

4. Le determinazioni del funzionario di cui al comma 2 sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

Art. 8

L'acquisizione di lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta

1. Quando i lavori, le forniture o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume, per il

⁸ Art. 125, co. 5, dlgs. n. 163/2006.

⁹ Art. 10, d.lgs. n. 163/2006.

¹⁰ Art. 192, dlgs. n. 267/2000,

tramite del responsabile competente, il personale necessario. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi occorrenti.

2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti in base a buoni di ordinazione con le modalità di seguito indicate.

3. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

4. Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutti i lavori, le forniture ed i servizi per i quali:

- a) la progettazione non sia stata eseguita a cura dell'ufficio tecnico della Comunità collinare;
- b) non siano disponibili le attrezzature e non sia assicurata una organizzazione adeguata.

5. Di quanto prescritto al comma precedente deve essere dato atto nella determinazione di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Modalità di affidamento con contratto di cottimo

1. L' affidamento con contratto di cottimo avviene:

- a) per prestazioni di importo inferiore a quello previsto dalla legge per l'affidamento diretto¹¹, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, e attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento,;
- b) per prestazioni di importo superiore a quello previsto dalla legge per l'affidamento diretto¹², mediante gara informale da esperirsi richiedendo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, un'offerta ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati dal responsabile del procedimento a seguito di indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Comunità collinare; il responsabile del procedimento negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

4. Nei casi di cui alla lettera a), il preventivo offerta inviato dalla ditta contraente deve contenere i seguenti elementi:

- a) la natura dell'intervento conferito;
- b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori e per le forniture ed i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le modalità di pagamento;

¹¹ Art. 125, co. 8 e 11, dlgs. 163/2006: «per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento» (comma 8); «per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento» (comma 11).

¹² V. nota 11.

- d) i tempi di consegna dei lavori e delle forniture o di esecuzione dei servizi;
- e) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

5. Nel caso di gara informale di cui alla lettera b) la richiesta dei preventivi offerta agli operatori economici deve contenere:

- a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
- b) le modalità di scelta del contraente;
- c) le caratteristiche tecniche;
- d) le modalità di esecuzione;
- e) eventualmente, la somma massima a disposizione dell'amministrazione;
- f) le modalità di pagamento;
- g) i tempi di consegna dei lavori e delle forniture o di esecuzione dei servizi;
- h) l'informazione circa l'obbligo del cottimista di osservare nell'esecuzione della prestazione le norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione in danno del cottimista e di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, in caso di inadempimento del cottimista;
- i) gli atti di cui all'art. 7, comma 3;
- l) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire le prestazioni da eseguire.

6. L'affidatario di lavori, forniture o servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente¹³.

7. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte all'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

8. L'individuazione della migliore offerta avviene in applicazione del criterio del prezzo più basso o del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione dell'offerta¹⁴.

9. I preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

Art. 10

Elenchi dei fornitori di beni e servizi

1. L'Elenco dei fornitori di beni e servizi è utilizzato dall'ente per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi in economia. L' Elenco può essere articolato in sezioni corrispondenti alle categorie merceologiche e alla tipologia delle prestazioni richieste.

¹³ Cfr. art. 125, co. 12, dlgs. 163/2006

¹⁴ Art. 83, dlgs. n. 163/2006.

2. L'ente stabilisce i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica e professionale per l'iscrizione all' Elenco dei fornitori di beni e servizi in conformità alle disposizioni di legge¹⁵.

3. L' Elenco dei fornitori di beni e servizi è formato previa pubblicazione annuale di un avviso contenente l'indicazione dei requisiti di qualificazione necessari per l'iscrizione.

4. Gli operatori economici interessati possono in ogni momento richiedere l'iscrizione all'Elenco, allegando la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.

5. È cura dei fornitori iscritti all' Elenco comunicare tempestivamente le variazioni dei dati che li riguardano, mentre l'ente provvederà a comunicare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo per la perdita dei requisiti previsti.

6. L'utilizzazione dei dati presenti nell' Elenco dei fornitori di beni e servizi avviene in conformità alle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza¹⁶. L'ente si riserva di cancellare gli operatori economici che non confermano la propria iscrizione in occasione dell'aggiornamento annuale dell' Elenco.

Art. 11

Il contratto di cottimo

1. L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo avviene mediante stipula di apposito contratto di cottimo. Il contratto di cottimo è stipulato dal dirigente competente, che ne assume personalmente la responsabilità, e dall'operatore economico contraente e deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi della legge .

2. Per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 EURO, IVA esclusa, il predetto contratto si perfeziona con la sottoscrizione dell'offerta preventivo inviata alla Comunità Collinare.

3. È esclusa ogni possibilità di revisione di prezzi.

¹⁵ Art. 125, co. 12, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

¹⁶ V. in particolare, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 12

Esecuzione dei lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. L'esecuzione dei lavori in casi d'urgenza o di somma urgenza può essere affidata secondo le procedure previste dalla legge¹⁷.

Art. 13

Contabilità dei lavori in economia

1. La contabilità dei lavori in economia avviene secondo la disciplina prevista dalla legge¹⁸.

Art. 14

Buoni - ordinativi di fornitura per lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. Qualora per le forniture per la esecuzione di lavori in amministrazione diretta vengano utilizzati buoni-ordinativi con numerazione progressiva recanti la convalida del responsabile del procedimento, detti buoni devono poi essere restituiti all'ufficio a corredo della regolare fattura.

Art. 15

Interventi non contemplati nel contratto

1. Quando nel corso dell'esecuzione della prestazione risulti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli a quelli previsti per prestazioni consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione del Responsabile del procedimento.

Art. 16

Perizie suppletive

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulti

¹⁷ Art. 146 e 147, d.P.R. n. 554/1999.

¹⁸ Titolo XI, capo II (art. 176 e s.), d.P.R. n. 554/1999.

insufficiente, si provvede secondo quanto stabilito dalla legge¹⁹.

2. Non può eseguirsi alcuna variante rispetto al progetto o alla perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori - responsabile del procedimento nei limiti previsti dalla legge²⁰.

Art. 17

Pagamenti e certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti a cottimo

1. Per i lavori a cottimo, il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi, dispone con atto di liquidazione del dirigente il pagamento delle rate di acconto o del saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

2. I pagamenti sono contabilizzati con rendiconti mensili, corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, che devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

3. Al rendiconto finale delle spese di cui al successivo art. 20 deve essere allegato il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 18

Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta sono effettuati tramite atto di liquidazione del dirigente sulla base delle liste delle somministrazioni.

2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impegnato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.

3. Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all'ordine di fornitura, liquidate dal dirigente responsabile, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità.

¹⁹ Art. 148, d.P.R. n. 554/1999: «1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro».

²⁰ Art. 132, dlgs. n. 163/2006

Art. 19

Liquidazione dei lavori effettuati a cottimo

1. Il responsabile del procedimento, ultimati i lavori, esegue il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio, il riepilogo delle anticipazioni avute e l'importo di tutti i pagamenti effettuati. Ove la complessità dei lavori lo richieda, redige una relazione nella quale indica:

- a) i dati del preventivo - progetto e relativi stanziamenti;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
- d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e) le eventuali proroghe autorizzate;
- f) le assicurazione degli operai;
- g) gli eventuali infortuni
- h) i pagamenti in acconto;
- i) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- l) i periodi di collaudo;
- m) le eventuali riserve;
- n) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

2. Alla relazione di cui al comma 1 è unita la liquidazione finale del direttore dei lavori che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

3. Viene altresì allegato il certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 18.

Art. 20

Ordinazione di forniture e servizi

1. L'ordine di forniture e servizi avviene mediante compilazione di apposito atto di ordinazione.

2. Tale atto, rilasciato dal Responsabile del Procedimento o altro incaricato, viene numerato progressivamente ed è redatto in duplice copia.

Art. 21

Liquidazione di forniture e servizi

1. La liquidazione delle forniture e dei servizi avviene dietro presentazione di regolare fattura emessa nei modi e nei termini di legge.

2. I documenti di cui al precedente comma devono riportare il numero dell'atto di ordinazione ovvero recare in allegato copia dello stesso.

3. Il Servizio Finanziario, ricevuta dal protocollo generale la fattura e verificatane la regolarità fiscale, trasmette il documento al Responsabile del Procedimento per la verifica della rispondenza all'ordine.

4. Il Responsabile del Procedimento verifica la regolarità della fornitura o del servizio e la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

5. Il Responsabile di cui al comma precedente emette il proprio benestare alla liquidazione ovvero, in caso riscontri irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura, ne fa oggetto di rapporto scritto al Responsabile del Servizio, che assumerà i provvedimenti conseguenti.

6. La liquidazione avviene con atto del Responsabile del Servizio, secondo le disposizioni previste nel Regolamento di Contabilità.

Art. 22

Penali e inadempimento del cottimista

1. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo.

2. In caso di inadempimento del cottimista il Responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione, in tutto o in parte delle prestazioni, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.

Art. 23

Pubblicità del regolamento

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici che eseguono gli interventi in economia, è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

2. Altra copia è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. Di esso viene fatto sempre richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

Art. 24

Rinvio alla disciplina applicabile

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti in materia.